



(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

Pretura di Cittadella, 21.12.2012

Ogg.: DICHIARAZIONE FORMALE DI DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELLO STATO ITALIANO AD AMMINISTRARE LA GIUSTIZIA NEI TERRITORI VENETI APPARTENENTI AL POPOLO VENETO.

All.: 1) Ato de dikiarassion de Sovranità del Popolo Veneto (Atto di Sovranità del Popolo Veneto), 2) Dikiarassion de appartenenza al Popolo Veneto (Dichiarazione di Appartenenza al Popolo Veneto)

lo, sottoscritto, Gabriele de Pieri, attuale presidente del "Governo Nasionae Veneto", organo sovrano in quanto espressione della volontà del Popolo Veneto, quale unico soggetto giuridico atto a rappresentare le istanze del Popolo Veneto, a livello nazionale e internazionale, rivendico l'effettivo e inalienabile diritto all'esercizio della Sovranità e Autodeterminazione del Popolo Veneto.

Innegabile è l'esistenza del Popolo Veneto e il suo diritto all'Autodeterminazione in quanto esso è costituito non da cittadini italiani della Regione veneto, ma da Cittadini Veneti per discendenza, e quindi eredi e Titolari della Sovranità Originaria sui Territori Veneti, Sovranità a cui il Nostro Popolo non ha mai espressamente rinunciato, nemmeno dopo un assillante, e vessatoria occupazione straniera.

In forza di quanto già reso noto,







(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

dichiaro pertanto:

- 1) Di appartenere al Popolo Veneto, di essere, dunque, come ogni Cittadino Veneto, titolare della Sovranità Originaria sui Territori Veneti e di ripudiare totalmente la cittadinanza italiana in quanto illegalmente, e abusivamente imposta contro la mia volontà e per questo lesiva dei fondamentali diritti dell'uomo, come riconosciuti e affermati universalmente nella "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani", precisamente nell'Art. 15;
- 2) Di non essere soggetto né alla "legalità", né all'amministrazione abusiva italiana per assoluto difetto di giurisdizione sui Territori Veneti e sul Popolo Veneto come sopra definito e chiarito;
- 3) Di non riconoscere e ricusare il giudice italiano in quanto non è rappresentante né delle Istituzioni Sovrane Venete, né tantomeno da riconoscere come adeguato giudice super partes per poter dirimere questioni giuridiche e giurisdizionali fra Rappresentanti Politici appartenenti a Stati diversi e proprietari di Autorità Giuridiche Nazionali completamente estranee e paritetiche;







(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

4) Di voler citare in giudizio chiunque compia degli atti coercitivi contro di me e il mio Popolo nella fase di sviluppo dell'Indipendenza giuridicamente fondata sul Diritto Innegabile di Autodeterminazione dei Popoli, violando le regole dei trattati internazionali di Montevideo del 1933, i trattati di Algeri del 1975, le norme internazionali delle Nazioni Unite e, dunque, le stesse leggi dello stato italiano che garantiscono il Diritto ai Popoli di Autodeterminarsi e, dunque, anche al Popolo Veneto come sopra definito, il diritto fondamentale all'Indipendenza e al processo che da qui prende avvio.

È pertanto inapplicabile la legge penale statale italiana in quanto la Natura Giuridica del Popolo Veneto, e del "Governo Nasionae Veneto" che lo rappresenta, è dotata di Fondamentale Autorità Giuridica propria, essenzialmente, universalmente ed assolutamente estranea all'Italiana, poiché fondata sulla esplicita Rinuncia alla Cittadinanza Italiana come espresso nell'"Ato de dikiarassion de Sovranità del Popolo Veneto" e nella "Dikiarassion de appartenenza al Popolo Veneto", atti depositati presso il Palazzo delle Nazioni Unite, Sez. Diritti Umani, a Ginevra, il 09 dicembre 2010 e qui al presente documento in allegato.



IN EXILIO



(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

Il Popolo Veneto così costituito è Soggetto Giuridico Universale di per se stesso e non soggiacente alla Autorità che afferma possedere lo Stato italiano. Per i motivi apportati, lo Stato italiano deve ritenersi privo di potere giurisdizionale legittimo sui Territori Veneti dei Cittadini Veneti e sui Cittadini Veneti definiti come nel seguente scritto, cioè Rinunciatari e Ripudianti la Cittadinanza Italiana a favore della Cittadinanza Veneta.

Inoltre, lo Stato italiano deve interpretarsi, e intendersi quale ente di occupazione ricusato palesemente dal Popolo Veneto nei secoli, in quanto non accettato come autorità sovrana poiché esautorato normativamente, e quindi di non potersi considerare come autorità legittima.

Oltre ad essere garantito universalmente il diritto all'Autodeterminazione del Popolo Veneto dai trattati che lo Stato italiano ha ratificato in sedi internazionali, è assicurato ulteriormente tale diritto al Popolo Veneto, e ai suoi discendenti ed eredi, anche dalle leggi che lo stesso Stato italiano ha redatto e promulgato.







(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

Si considerino in proposito:

- a) gli artt. 2 e 10 della Costituzione Italiana che stabiliscono l'accettazione delle limitazioni di Sovranità Nazionale nei confronti delle Norme espresse nel Diritto Internazionale come affermato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, nelle molteplici fonti dei trattati sottoscritti dall'Italia, Norme recepite dallo Stato italiano, con legge propria, come di rango giuridico sovraordinato, che sopravanzano la legge ordinaria e la Costituzione italiana, la negazione delle quali equivarrebbe a violazione della stessa Costituzione Italiana (come stabilisce la Cass. Pen. 21-3-1975), oltreché del Diritto Internazionale Ratificato;
- b) l'art. 2 della legge costituzionale 340/1971 riconosce al Popolo Veneto il suo diritto all'autodeterminazione;
- c) la legge 881 del 1977 di Ratifica Esecutiva del Patto Internazionale sui Diritti civili e politici, la quale: riconosce il diritto di Autodeterminazione dei Popoli in virtù del quale possono liberamente scegliere i propri statuti e perseguire lo sviluppo economico sociale e culturale (art 1.1); impone agli stati di garantire l'effettività di tale diritto (art 1.3) ed esige che siano adottate dalle compagini statuali le misure legislative necessarie a tal fine (art.2.1);







(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

- d) le dichiarazioni in cui lo stesso stato italiano a mezzo dei propri organi di giustizia ha rilasciato relativamente al proprio difetto di giurisdizione in relazione alle domande di nullità di alcuni atti giuridici e all'accertamento del diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto ai sensi dell'art. 2 e 10 della Costituzione;
- e) entrambe le leggi 881/77 e 289/86, le quali hanno riconosciuto costituzionalmente il Popolo Veneto e il suo Diritto all'Autodeterminazione.

Tutto ciò premesso,

ritenendo che, alla luce di quanto soprascritto, la presenza abusiva delle Istituzioni italiane sui Territori Veneti sia assolutamente illegittima, in quanto priva di qualsivoglia norma giuridica ammessa a sostegno della stessa,





(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

diffidiamo:

l'amministrazione abusiva italiana, nei confronti dei Cittadini del Popolo Veneto, sorretti nella propria Autorità Giuridica Fondamentale di Popolo dalla Rinuncia e il Ripudio della Cittadinanza Italiana a favore della Cittadinanza Veneta, in virtù ed in forza di quanto espresso nell'Art. 15 così come espresso nella "Dichiarazione Universale dei Diritti Umani", a utilizzare comportamenti illegali ed ingiustificati con finalità coercitiva e di minaccia, assumendo tonalità di carattere, e stampo mafioso, reiterati nella Storia contro il Nostro Popolo, tali da dover essere considerati esplicitamente azioni ostili e lesive dei fondamentali Diritti di ogni Uomo e dunque anche del Popolo Veneto come sopra definito. Tali crimini saranno inevitabilmente da aggiungere alla lista già redatta di crimini contro l'Umanità che i Rappresentanti del Popolo Veneto sono obbligati a presentare con denuncia formale al tribunale internazionale dell'Aja,e alla "Corte Europea Dei Diritti Umani" quali: obbligo all'esodo, deportazione, genocidio, etnocidio culturale, riduzione in stato di schiavitù, colonialismo, imperialismo, soppressione scientificamente pianificata di un Popolo.





(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

Ribadiamo che

"Qualsiasi Azione Coercitiva Violenta da parte dell'Amministrazione abusiva italiana e manifestatamente Ostile nei confronti dei membri del Popolo Veneto, giuridicamente fondato sull'Atto di Rinuncia e Ripudio della Cittadinanza Italiana come previsto e assicurato internazionalmente dall'Art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sarà considerata un atto di precisa e aperta delle Internazionali al DIRITTO violazione Norme relative AUTODETERMINAZIONE e di INDIPENDENZA proprie di ciascun Popolo e quindi di conseguenza anche del Popolo Veneto Stesso, Norme di Diritto di Autodeterminazione e di Indipendenza che il Popolo Veneto intende sviluppare in modo irreversibile, sistematico, e con modalità pacifiche.

Nell'eventualità del mancato rispetto al Diritto all'Autodeterminazione e all'Indipendenza del Popolo Veneto come sopra descritto, la Amministrazione italiana sarà oggetto di denuncia alle competenti autorità INTERNAZIONALI quale Ostacolo al Naturale Processo di Sviluppo del DIRITTO di AUTODETERMINAZIONE dei POPOLI, per la contestuale violazione delle stesse leggi interne italiane che Garantiscono tale diritto a tutti i Popoli. Oltretutto, sarà l' Amministrazione italiana stessa a rispondere, e da ritenersi responsabile come istituzione, e tramite i suoi funzionari, di Evidente ed Ingiustificata Aggressione Armata Esplicita (Dichiarazione di Guerra) contro Nazione Libera, Paritetica e Sovrana, a carattere Neutrale, quale il Popolo Veneto si definisce.







(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

In Conclusione:

L'amministrazione abusiva italiana deve chiaramente affermare il difetto assoluto di giurisdizione e legittimità sui Territori Veneti e sul Popolo Veneto non da intendersi quale cittadino italiano abitante della Regione veneto, ma come Popolo costituito dai discendenti diretti dei Veneti, eredi e Titolari della Sovranità Originaria, mai espressamente trasmessa ad alcuna autorità estranea alla Autorità Giuridica Fondamentale Veneta e mantenuta sempre in seno alle istituzioni rappresentative del Popolo Veneto, sui suoi Territori;

L'amministrazione abusiva italiana deve chiaramente affermare il difetto assoluto di giurisdizione e legittimità sui Territori Veneti e sul Popolo Veneto come Popolo erettosi sull'Atto fondamentale della Rinuncia e Ripudio della Cittadinanza Italiana compiuto dalla Comunità Veneta a favore della Cittadinanza Veneta, come espresso nell'"Ato de dikiarassion de Sovranità del Popolo Veneto" e nella "Dikiarassion de appartenenza al Popolo Veneto", depositati presso Palazzo delle Nazioni Unite, Sez. Diritti Umani, a Ginevra, il 09 dicembre 2010



IN EXILIO

(VENETIAN NATIONAL GOVERNMENT IN EXILE)

L'amministrazione abusiva italiana deve chiaramente sancire che non vi è il

dovere del contestante a rispettare quanto dalla stessa richiesto, pena la

legittima difesa a tutela della propria Sovranità e Autorità di Popolo.

Qualora la medesima amministrazione stessa rifiutasse il rispetto delle leggi del

diritto internazionale, essa deciderebbe di proseguire per un cammino

universalmente giuridicamente e legalmente non giustificato, facendosi

portatrice di un atto violento ed armato, tramite i suoi pubblici funzionari, contro

Cittadini di Nazione Libera, Sovrana e Paritetica, dichiaratasi Neutrale. Con ciò,

l'Amministrazione italiana istituzionalmente e tramite i suoi funzionari, SI

ESPORREBBE IRRIMEDIABILMENTE ALLE SANZIONI INTERNAZIONALI

con risvolti PENALI E CIVILI.

Allego i seguenti Documenti Ufficiali :

1) Dichiarazione di Sovranità

2) Atto di appartenenza al Popolo Veneto

S'MARCO, PATRIA, LIBERTA'.